

Causa Abdelhedi c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 marzo 2009 (ricorso n. 2638/07)

Causa Ben Salah c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 marzo 2009 (ricorso n. 38128/06)

Causa Bouyahia c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 marzo 2009 (ricorso n. 46792/06)

Causa Darraji c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 marzo 2009 (ricorso n. 11549/05)

Causa Hamraoui c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 marzo 2009 (ricorso n. 16201/07)

Causa O. c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 marzo 2009 (ricorso n. 37257/06)

Causa Soltana c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 marzo 2009 (ricorso n. 37336/06)

Causa C.B.Z. c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 marzo 2009 (ricorso n. 44006/06)

Causa Sellem c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 5 maggio 2009 (ricorso n. 12584/08)

L'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione.

Causa Ben Khemais c. Italia – Seconda Sezione- sentenza 24 febbraio 2009 (ricorso n. 246/07)

La messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione; è violato anche l'art. 34 CEDU, relativo al diritto al ricorso individuale, se il Governo italiano non sospende in via cautelare l'espulsione richiesta dalla Corte in virtù dell'art. 39 del Regolamento della stessa.

Fatto. In tutte le cause in titolo i ricorrenti, di nazionalità tunisina, erano stati colpiti da provvedimenti di espulsione basati sulla loro pretesa appartenenza ad organizzazioni di stampo terroristico.

Dopo aver esaurito le vie di ricorso interne, i ricorrenti adivano la Corte europea dei diritti dell'uomo chiedendo preliminarmente, ex art. 39 Regolamento CEDU, la sospensione degli effetti dei rispettivi provvedimenti di espulsione e lamentando che l'eventuale messa in esecuzione da parte dell'Italia dei suddetti provvedimenti li avrebbe esposti al rischio di essere sottoposti, una volta giunti nel paese di destinazione (la Tunisia), a trattamenti inumani e degradanti contrari all'art. 3 CEDU. Nella causa *Ben Khemais* era invece stata data esecuzione al provvedimento di espulsione, nonostante la stessa Corte europea avesse chiesto all'Italia la sospensione del provvedimento fino a che la stessa non avesse revisionato il suo caso, ai sensi dell'art. 38 del proprio Regolamento.

Alcuni ricorrenti invocavano altresì gli articoli 2 (*diritto alla vita*), 6 (*diritto ad un processo equo*) e 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) CEDU. In particolare nei ricorsi *Abdelhedi* e *Soltana*, i ricorrenti lamentavano anche la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 7, affermando che la misura dell'espulsione era stata adottata in violazione delle garanzie procedurali prescritte in caso di espulsioni di stranieri. Il ricorrente *Ben Khemais* lamentava anche il mancato rispetto, da parte del Governo italiano, della misura cautelare richiesta dalla Corte in virtù dell'art. 39 del Regolamento della Corte stessa.

Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte di Strasburgo, le autorità italiane ricevevano rassicurazioni da parte delle corrispondenti autorità tunisine circa le garanzie inerenti al rispetto della dignità, dell'equo processo, del diritto di ricevere visite nonché del diritto di beneficiare di cure mediche.

Nelle more del procedimento, la Corte, in accoglimento delle istanze dei ricorrenti, ha richiesto al Governo italiano di sospendere la procedura di espulsione fino a nuovo ordine, nell'interesse delle parti e del buon esito del procedimento pendente davanti ad essa.

Diritto. Le sentenze in titolo seguono il filone giurisprudenziale in materia di espulsione di stranieri, inaugurato dalla Corte EDU con la sentenza della Grande Camera pronunciata nella causa *Saadi c. Italia* del 28 febbraio 2008¹.

La Corte, richiamando le considerazioni esposte nel caso *Saadi*, ha affermato che il recepimento da parte di uno Stato di trattati internazionali volti a garantire il rispetto dei diritti fondamentali non è di per sé sufficiente ad assicurare una protezione adeguata contro il rischio di torture quando, come nei casi *de quibus*, fonti affidabili confermino l'esistenza di pratiche delle autorità - o da queste tollerate - contrarie ai principi della Convenzione.

Relativamente alle rassicurazioni a tal fine offerte dallo Stato di destinazione, la Corte ha precisato che è suo compito accertare se le stesse rappresentino, nella loro applicazione concreta, una sufficiente garanzia per i ricorrenti contro il rischio di subire trattamenti vietati dalla Convenzione. Il peso da attribuire alle suddette rassicurazioni varia a seconda delle circostanze che si presentano all'epoca considerata.

A tal riguardo, la Corte richiamando il principio affermato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa con la risoluzione n. 1433 del 2005, ha affermato che le rassicurazioni diplomatiche non rappresentano un sufficiente strumento di garanzia quando l'assenza di pericolo di subire torture non è dalle stesse fermamente escluso.

Per ritenere reali e comprovati, nelle fattispecie sottoposte al suo esame, i rischi connessi all'esposizione dei ricorrenti a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione, la Corte ha fatto riferimento ai rapporti di *Amnesty International* e *Human Rights Watch* concernenti la Tunisia. In tali rapporti si denunciano ripetute pratiche di violazioni di diritti fondamentali, casi di tortura nei confronti di persone anche solo sospettate di terrorismo, mentre le autorità tunisine non sono solite punire i responsabili dei trattamenti disumani verso i detenuti e sono poco inclini a cooperare con le organizzazioni internazionali che operano in difesa dei diritti umani.

Tanto premesso, la Corte ha quindi constatato che l'eventuale messa in esecuzione da parte dell'Italia dei provvedimenti di espulsione nei confronti dei ricorrenti verso la Tunisia comporterebbe violazione dell'art. 3 CEDU. Per quanto riguarda le altre norme della Convenzione invocate da alcuni ricorrenti, la Corte non ha ritenuto di affrontarne l'esame.

Relativamente al caso *Ben Khemais*, la Corte ha, invece, affermato che il rimpatrio forzato in Tunisia del ricorrente aveva violato l'art. 3 della Convenzione relativo al divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti. Infatti, la Corte ha ritenuto che le rassicurazioni diplomatiche ricevute dalla Tunisia, secondo le quali il ricorrente non sarebbe stato torturato dopo il rimpatrio, non offrivano una protezione efficace contro il rischio di essere sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. I giudici europei hanno inoltre rilevato che l'inosservanza della misura cautelare della sospensione del provvedimento di espulsione aveva pregiudicato l'efficacia del diritto di ricorso individuale, garantito dall'articolo 34 della Convenzione. Infatti, il livello di protezione che la giurisdizione della Corte avrebbe potuto garantire al ricorrente è stato ridotto a causa dell'espulsione disposta in pendenza del giudizio. Pertanto, la Corte ha constatato in questo caso anche la violazione dell'art. 34 CEDU, che stabilisce il diritto ad un rimedio giudiziario effettivo.

¹ Su cui v. la sintesi contenuta nel *Quaderno* n. 5 p. 72.

Infine, nei casi in cui i ricorrenti avevano chiesto il ristoro dei danni morali subiti *ex art. 41* della Convenzione, la Corte ha respinto tali richieste di riparazione, considerando la mera constatazione della eventuale violazione dell'art. 3 della Convenzione un'equa soddisfazione.